

Cause civili, più verifiche nella fase introduttiva

Correttivi alla riforma

Nuovo controllo pre udienza se il giudice ordina adempimenti alle parti

Anticipata la possibilità di disporre il passaggio al rito semplificato

Luca Pescatore

Più controlli nella fase introduttiva dei giudizi civili. A prevederli è il decreto legislativo 164 del 2024 correttivo della riforma Cartabia della giustizia civile (decreto legislativo 149/2022): pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell'11 novembre, entrerà in vigore il 26 novembre. Le novità si applicheranno ai procedimenti introdotti dal 1° marzo 2023, per saldarsi con quelle previste dalla riforma Cartabia.

L'intervento incide su uno degli aspetti più significativi del rito ordinario Cartabia, ossia l'attività che il giudice è chiamato a svolgere in vista dell'udienza di prima comparizione delle parti. Diversamente dal procedimento ante riforma, questa udienza costituisce il nodo nevralgico della causa: essa vi approda dopo che le parti si sono scambiate le memorie integrative degli atti iniziali – articolando anche i mezzi di prova – e dopo che il giudice ha verificato la corretta impostazione del giudizio, emettendo i provvedimenti necessari a ovviare a eventuali criticità (si pensi a un ordine di integrazione del contraddittorio).

Nella logica della riforma – in coe-

renza con ordinamenti processuali storicamente più efficienti del nostro – alla prima udienza la causa dovrebbe pervenire quando il giudice l'abbia già studiata nel dettaglio e le questioni idonee a rallentarne la prosecuzione siano state trattate diffusamente dalle parti (si pensi a un'eccezione di incompetenza). All'esito di questa udienza, il giudice dovrebbe essere in grado di adottare ogni più opportuno provvedimento per lo spedito avanzamento del processo, tanto con riguardo alla possibile assunzione dei mezzi di prova, quanto alla fase decisionale.

Doppia verifica

Per garantire che la causa arrivi alla prima udienza pronta per la trattazione, la riforma Cartabia ha previsto, all'articolo 171-bis del Codice di procedura civile, che il giudice debba sempre verificare d'ufficio, tra l'altro, la regolarità del contraddittorio entro i 15 giorni successivi alla scadenza del termine per la costituzione del convenuto. Il decreto correttivo introduce ora nello stesso articolo 171-bis una seconda eventuale verifica, che il giudice può fare «almeno 55 giorni prima della nuova udienza di comparizione», se l'esame degli atti introduttivi abbia suggerito la pronuncia di taluni provvedimenti (ad esempio, il differimento dell'udienza reso necessario dalla chiamata del terzo in causa).

In tal modo, si intende assicurare che le questioni sorte in seguito alle iniziali verifiche del giudice non causino perdite di tempo ed energie processuali. In altre parole, una volta che il giudice abbia accordato alle parti un termine per provvedere agli adempimenti disposti in sede di prima verifica, entro i 55 giorni prima della nuova udienza appurerà che tali adempi-

menti siano stati efficacemente curati e, se necessario, differirà l'udienza.

Cambio di rito

Il decreto correttivo introduce anche, sempre nell'articolo 171-bis, la facoltà del giudice di disporre, già all'esito delle verifiche preliminari, il mutamento di rito, da ordinario a semplificato. Di fatto, quando la causa appare di pronta soluzione, il giudice può ordinare il passaggio al rito semplificato, prima ancora del deposito delle memorie integrative previste dall'articolo 171-ter del Codice di rito. Si vuole così garantire una riduzione dei tempi di definizione della causa, ma anche una contrazione delle attività difensive e, di riflesso, degli oneri legali. Il provvedimento di mutamento del rito resta comunque impugnabile. Una volta mutato il rito, alle parti sarà accordato termine per integrare gli atti introduttivi con il deposito di memorie e documenti, in vista dell'udienza in cui si celebrerà il procedimento semplificato.

Gli interventi recepiscono le istanze di operatori e interpreti che avevano segnalato talune inefficienze della riforma. Peraltro, il risultato dipenderà in larga misura dalle modalità di attuazione; in caso di eccessiva contrazione del confronto orale tra le parti, per il magistrato potrebbe non essere agevole cogliere sfumature, talora decisive, per la definizione del procedimento. È auspicabile che, una volta trattata la causa con le innovative modalità introdotte dal rito Cartabia, dinanzi al giudice si svolga comunque un succinto, a questo punto del tutto consapevole, contraddittorio, in vista delle decisioni da assumere dopo l'udienza di prima comparizione.